



Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare

Il Giudice delegato, dott.ssa Daniela Bruni

rilevato che DE BORTOLI Paola, PARCIANELLO Ennio e PARCIANELLO LUIGI , meglio identificati in atti, hanno esposto di versare in una situazione di sovraindebitamento ed hanno depositato tre proposte di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, ai sensi dell'art.7, comma 1, L. 3/2012; ritenuta opportuna la loro trattazione unitaria sicchè ne va disposta la riunione sotto il n. 11/2017; ricorre la condizione di cui all'art.6 L.3/2012, trattandosi di soggetti non sottoponibili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;

non risulta che siano stati utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L.3/2012, né che abbiano subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012;

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 comma 9 l.n.3/12, dott. Fabio Zito che si è espresso in ordine a:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b)

l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ritenuto che deve essere conseguentemente fissata l'udienza ex art.10 L.3/2012;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dispone la comunicazione ai creditori a mezzo posta elettronica certificata della proposta e del presente decreto entro il 2 febbraio 2018, a cura del professionista incaricato;
- 2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 3) stabilisce la pubblicità della proposta e del decreto mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Venezia in uno con la trascrizione presso gli Uffici competenti in relazione alla cessione degli immobili, a cura del professionista incaricato;
- 4) fissa l'udienza del 16 marzo 2018 ore 12.30 per comparizione.

Si comunici all'istante e al dott. F. Lito

Venezia, 17 gennaio 2018

Il G.D.

Dott.ssa Daniela Bruni

